

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, N. Görlitz, P. López-Carceller, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e I. Martínez del Peral, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far constatare una carenza del Parlamento europeo e della Commissione europea, in quanto tali istituzioni si sono illegittimamente astenute dal rispondere alla lettera del ricorrente datata 6 ottobre 2009, domanda d'ingiunzione e domanda di misure cautelari.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Fernando Marcelino Victoria Sánchez è condannato alle spese.*
- 3) *Non occorre statuire sull'istanza d'intervento del sig. Ignacio Ruiz Aguirre e dell'associazione ATC Petito.*

⁽¹⁾ GU C 100 del 17.4.2010, p. 58

Ricorso proposto il 1° settembre 2010 — Maftah/Commissione

(Causa T-101/09)

(2011/C 13/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Elmabruk Maftah (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: E. Grieves, barrister; A. McMurdie, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il regolamento (CE) n. 1330/2008 ⁽¹⁾ nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- Condannare la convenuta a eliminare immediatamente il nome del ricorrente dall'allegato del regolamento citato, e
- Condannare la convenuta e/o il Consiglio dell'Unione europea a sostenere, oltre alle loro spese, anche quelle del ricorrente, con ogni altra somma anticipata dalla cassa della Corte di giustizia dell'Unione europea a titolo di gratuito patrocinio;

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, in conformità all'art. 263 TFUE, l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione n. 1330/2008 nei limiti in cui il suo nome figura nell'elenco delle persone e delle entità sottoposte a talune misure restrittive.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno del suo ricorso:

Anzitutto, la Commissione non ha mai proceduto ad un controllo indipendente delle ragioni che giustificano l'inclusione del

ricorrente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 ⁽²⁾, né ha richiesto alcun motivo o alcuna prova che potessero giustificare tale inclusione.

La Commissione ha inoltre omesso di fornire al ricorrente la benché minima ragione, e non ha quindi fornito alcuna motivazione adeguata, in ordine alla sua inclusione nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, violando il suo diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, i suoi diritti della difesa nonché il suo diritto di proprietà garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Infine, il mantenimento del nome del ricorrente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è irragionevole in quanto: (i) non esisteva e non esiste alcuna ragione che soddisfi i criteri rilevanti affinché egli possa continuare a figurare in tale elenco; (ii) la posizione del governo del Regno Unito è quella secondo cui il ricorrente non soddisfa più i criteri rilevanti, e (iii) un tribunale speciale del Regno Unito ha dichiarato che il Gruppo libico di lotta per l'Islam non si era unito alla rete Al-Qaida e/o che non tutti gli associati al Gruppo libico di lotta per l'Islam è necessariamente adepto dell'ideologia jihadista di violenza globale di Al-Qaida.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 2008, n. 1330, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 345, pag. 60).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 922).

Ricorso proposto il 1° settembre 2010 — Elost/Commissione

(Causa T-102/09)

(2011/C 13/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Abdelrazag Elost (Pinner, Regno Unito) (rappresentanti: E. Grieves, barrister; A. McMurdie, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il regolamento (CE) n. 1330/2008 ⁽¹⁾ nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- Condannare la convenuta a eliminare immediatamente il nome del ricorrente dall'allegato del regolamento citato, e